Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 7 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1954, n. 1414.

Trasferimento delle attribuzioni dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'atto della cessazione dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le residue attribuzioni dallo stesso esercitate saranno trasferite come segue:

1. Al Ministero degli affari esteri:

a) le attribuzioni attinenti alla predisposizione ed alla pubblicazione della documentazione dell'opera del Governo italiano in Africa e la sede del Comitato investito di tali compiti;

b) l'eventuale amministrazione temporanea dei servizi e dei beni di cui all'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

2. Al Ministero del tesoro:

a) il servizio delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità già facenti carico agli stanziamenti di bilancio afferenti all'Ufficio suddetto e la trattazione amministrativa in genere degli affari e delle pratiche, compresa la liquidazione o riliquidazione delle eventuali indennità ed altre competenze, comunque denominate, previste da disposizioni generali o speciali di legge, pertinenti al personale di ruolo, a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, nonchè al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, cessato, a qualunque titolo, dal servizio, e che non competano, per materia, ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle competenze arretrate spettanti al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, per i servizi resi nei territori di cessata sovranità italiana in Africa, per prigionia, internamento, congedi coloniali maturati e non fruiti, ed a qualunque altro titolo, ed eventuale revisione, ove occorra, delle liquidazioni già effettuate;

c) l'amministrazione dei beni mobili e dei valori di proprietà di terzi restituiti dai custodi dei beni nemici, già operanti nei territori di cessata sovranità italiana in Africa;

d) ogni altro servizio già esercitato dall'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana avente, per sua natura, carattere di stralcio e che non sia attribuito alla specifica competenza di altre Amministrazioni dello Stato.

3. Alle singole Amministrazioni interessate:

a) l'amministrazione, ad ogni effetto, del personale a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in attesa di sistemazione nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e di altre disposizioni speciali di legge;

b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di ogni eventuale competenza maturata e non percetta spettante al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana passato alle rispettive dipendenze organiche, nonchè al personale di cui alla precedente lettera *a*), escluse quelle di cui al precedente n. 2, lettera *b*).

Il Ministero del tesoro subentrerà, inoltre, all'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Ita-

liana in tutte le incombenze previste dalle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato riferibilmente agli esercizi finanziari scaduti ed a quello in corso, nonchè nelle controversie, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, nelle quali è parte il soppresso Ministero dell'Africa Italiana o il predetto Ufficio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1415.**

Fusione della fondazione Giovannelli Manin Fosca per doti, con sede nel comune di Venezia, nell'Istituto Ludovico Manin.

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione Giovannelli Manin Fosca per doti, con sede nel comune di Venezia, viene fusa nell'Istituto Ludovico Manin pure con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1416.**

Erezione in ente morale della « Casa di ricovero », con sede nel comune di Noventa Vicentina (Vicenza).

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero », con sede nel comune di Noventa Vicentina (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 185. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1417.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Soleschiano del comune di Manzano (Udine).

N. 1417. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 18 maggio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Soleschiano del comune di Manzano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1418.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero vecchi », con sede nel comune di Pralboino (Brescia).

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero vecchi », con sede nel comune di Pralboino (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. **1419.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanna Pelanda - Filippo Veronesi - Don Prospero Zuliani », con sede nella frazione Rivalta del comune di Brentino Belluno (Verona).

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanna Pelanda - Filippo Veronesi - Don Prospero Zuliani », con sede nella frazione Rivalta del comune di Brentino Belluno (Verona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. **51.**

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie

professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonchè le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

Art. 4.

Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — CASSIANI — MATTARELLA — TREMELLONI — TAMBRONI — VIGORELLI — MEDICI — TAVIANI — VILLABRUNA — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 52.

Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la rendita di passaggio di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo di inabilità permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della tabella *A*, annessa alla citata legge; una disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni (art. 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).

Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura più adeguata alle necessità economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine di almeno un anno;

d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilità permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilità;

e) adeguare al particolare rischio della silicosi e dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;

f) ampliare il campo della tutela con la modifica della tabella *A*, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo massimo di indennizzabilità a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;

g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, fino alla emanazione del regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;

h) istituire una sezione distinta dal Fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in Patria non aventi diritto alle indennità previste dalla legge 13 aprile 1943, n. 455.

Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — MATTARELLA — MEDICI — VIGORELLI — VILLABRUNA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1954.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società italiana Persil, società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società italiana Persil, società anonima, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca, e nominato sindacatore l'avv. Miliani Riccardo;

Considerato che in dipendenza dell'avvenuta liquidazione della interessenza tedesca, già esistente nella predetta Società, deve procedersi alla revoca del provvedimento di sindacato sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del già citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto 7 luglio 1951, n. 491, del Presidente della Repubblica, sulla cessazione dello stato di guerra fra Italia e Germania;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 aprile 1947, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società italiana Persil, società anonima, con sede in Milano, e nominato sindacatore l'avv. Miliani Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: ARCAINI

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Cagliata » sita nell'ambito del comune di Grottammare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 novembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la località « Cagliata », sita nell'ambito del comune di Grottammare;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Grottammare senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la località predetta, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza paesistica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La località « Cagliata » sita nel territorio del comune di Grottammare, confinante con via Sant'Agostino dall'incrocio della strada poderale delimitante le particelle numeri 207 e 70 del foglio VIII di Grottammare, proseguimento di detta strada fino al congiungimento con la strada comunale Cagliata e delimitante le particelle 61 e 65, via Cagliata, particelle catastali numeri 129, 132, 136, 135, 188 e 108 (confinante con 110, 93 e 92), Castello, via del Castello sino all'incrocio con via Fraccagnani, via Fraccagnani fino alla traversa che immette in via Palmaroli, via Palmaroli, via Sant'Agostino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Grottammare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Estratto dal libro verbali - Verbale n. 9

Oggi 28 novembre 1953, a seguito di regolare convocazione si è riunita in Grottammare, nella sede dell'Amministrazione comunale, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Ascoli Piceno, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente;

Ordine del giorno:

1. GROTTAMMARE - *Zona denominata « l'Uliveto »*
(*Omissis*).

Assume la presidenza il comm. Francesco Merli, il quale, riconosciuta legale la riunione, dà lettura dell'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno:

1. Grottammare - Zona denominata « l'Uliveto »

Dopo breve discussione sull'interesse panoramico-paesistico della località « Cagliata » (comprendente la zona denominata « l'Uliveto »), eseguito un sopraluogo, la Commissione, considerato che la zona « Cagliata » dal ciglio della rupe (vedetta Picena) sino alla sottostante strada comunale di Sant'Agostino, costituisce bellezza panoramica quale quadro naturale, comprendente punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico;

Visto inoltre che la parte superiore della stessa, comprendente il vecchio incasato di Grottammare, ha un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Alla unanimità, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Grottammare, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona denominata « Cagliata » secondo i seguenti confini:

via Sant'Agostino dall'incrocio della strada poderale delimitante le particelle numeri 207 e 70 del foglio VIII di Grot-

tammare, proseguimento di detta strada sino al congiungimento strada comunale Cagliata e delimitante le particelle numeri 61 e 65; via Cagliata, particelle catastali numeri 129, 132, 136, 135, 188 e 108 (confinante con 110, 93, 92), Castello, via del Castello sino all'incrocio con via Fraccagnani, via Fraccagnani fino alla traversa che immette in via Palmaroli, via Palmaroli - via Sant'Agostino.

La Soprintendenza ai monumenti delle Marche di Ancona è incaricata dello svolgimento delle pratiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario: GIUSTINI *Il presidente*: MERLI

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1955.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Società « F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori - F.A.T.A. », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione di analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori - F.A.T.A. », con sede in Roma:

Tariffa 61, relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1951;

Tariffa 62, complementare alla rendita vitalizia immediata, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia reversibile.

Roma, addì 23 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(958)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1955.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Modica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Giunta comunale del comune di Modica, datata 3 agosto 1954, vistata dalla Prefettura di Ragusa in data 25 agosto successivo, con la quale viene richiesta la istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione;

Sentito il parere del soprintendente archivistico per la Sicilia, comunicato in data 3 febbraio 1955;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. - E' istituita a Modica, a decorrere dal 1° aprile 1955, la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio distrettuale notarile anteriori al 1855, e dell'Archivio storico comunale. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Sicilia, anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali cessati, del distretto di Modica.

2. - La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Siracusa, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. - La Sottosezione oltre ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. - Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. - L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. - A richiesta dell'organo di vigilanza, potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Ragusa, quando questa sarà istituita, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. - Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Modica, previo nulla osta del soprintendente archivistico per la Sicilia e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia diplomatica ed archivistica entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 febbraio 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al sig. Matteo Guillot Bolasco, Agente consolare onorario di Spagna in Alghero.

(1015)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « storia della filosofia moderna e contemporanea » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1060)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, e vacante la cattedra di « chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1061)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « filologia romanza » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1062)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « chimica biologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1063)

Vacanza della cattedra di psicologia presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « psicologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1064)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto decorazioni al valor militare

NOTIFICAZIONI

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Grimaldi Giuseppe di Antonino e di Ventura Giovanna, classe 1915, distretto Ragusa, ex soldato, regio decreto 23 giugno 1938, a decorrere dal 29 aprile 1953.

MEDAGLIA DI BRONZO

Beradi Faustino fu Luigi e di Ciummuno Annita, classe 1897, distretto Campobasso, ex soldato, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, a decorrere dal 12 marzo 1943;

Masi Pietro di Enrico e fu Taruffi Maria, classe 1895, distretto Bologna, ex sergente, regio decreto 2 ottobre 1922, a decorrere dal 21 luglio 1949;

Languasco Aurelio di Giuseppe e di Languasco Giulia, classe 1904, distretto Savona, ex capitano, regio decreto 14 luglio 1937, a decorrere dall'8 novembre 1950;

Sofio Sante di Placido e di Baffi Isabella, classe 1891, distretto Caserta, ex tenente colonnello, decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, a decorrere dal 9 luglio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

Languasco Aurelio di Giuseppe e di Languasco Giulia, classe 1904, distretto Savona, ex capitano, decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, a decorrere dall'8 novembre 1950;

Sofio Sante di Placido e di Baffi Isabella, classe 1891, distretto Caserta, ex tenente colonnello, regio decreto 28 settembre 1939, a decorrere dal 9 luglio 1945.

(994)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre e 16 novembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Maremma e Fucino						
1	BORGHI Luisa fu Geremia, maritata LOLINI	Castiglione d'Orcia	16.75.20	588	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52
2	BORGHI Luisa fu Geremia, maritata LOLINI	Abbadia San Salvatore	3.97.60	589	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52
3	CALABRESI Massimo fu Francesco	Tuscania	27.95.07	3502	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
4	CARLINI Vincenzo fu Giovanni	Viterbo	2.18.17	3505	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
5	CARRA Carlo di Andrea	Grosseto	8.87.09	374	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52
6	CHIGI Gismondo di Luigi-Lodovico	Grosseto	204.37.85	383	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52
7	FANI-CIOTTI Federico fu Girolamo	Tuscania	19.94.18	1411	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52
8	LEPRI Giuseppe fu Giovanni	Tolfa	40.61.90	836	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52
9	LUZI Edmondo fu Augusto	Montalto di Castro	93.24.01	1420	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52
10	MERCIAI Alberto fu Cesare	Orbetello	9.10.70	4368	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53
	Ente Delta Padano						
11	CATALANO-GONZAGA DI CIRELLA Alessandra fu Adriano	Argenta	2.94.54	3157	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
12	COLONNA Margherita fu Fabrizio	Ravenna	42.13.49	2934	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
13	LAMPERTICO Maria Fedele fu Luigi	Loreo	68.54.03	2947	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
14	SARTORI Iride fu Pietro	Ariano Polesine	37.55.14	3188	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53

Roma, addì 16 febbraio 1955

(865)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio					
16-11-54	31- 1-55	2	99	631.057 —	630.000	Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma		Roma
16-11-54	31- 1-55	2	98	70.299 —	70.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	97	1.444.144 —	1.440.000	Id.	Id.	Id.
30-10-54	31- 1-55	2	65	311.890 —	310.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	96	1.112.404 —	1.110.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	3- 2-55	2	166	8.287.519 —	8.285.000	Id.	Id.	Id.
30-10-54	31- 1-55	2	66	1.130.703 —	1.130.000	Id.	Id.	Id.
30-10-54	31- 1-55	2	67	2.185.617 —	2.185.000	Id.	Id.	Id.
30-10-54	31- 1-55	2	68	6.367.747 —	6.365.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	95	202.620 —	200.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	93	797.473 —	795.000	Banca Naz. Agricoltura - Sede di Bologna		Bologna
16-11-54	31- 1-55	2	94	9.191.027 —	9.190.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	92	12.429.401,90	12.425.000	Id.	Id.	Id.
16-11-54	31- 1-55	2	91	6.389.424,40	6.385.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risutanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5 % (1950)	888	3.750 —	*Chiavra* Tullio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Strumia Anna Mafalda di Tommaso vedova *Chiavra*, dom. a Verzuolo (Cuneo).	*Chiarva* Tullio fu Giovanni, ecc. come contro, *Chiarva*, dom. a Verzuolo (Cuneo).
Rendita 5 %	145974	7.695 —	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Maggi *Aminta* di Virgilio vedova Manzoni, dom. a Germanedo di Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima.	Manzoni Virgilio fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Maggi *Francesca Emilia Aminta*, ecc. come contro.
Id.	187781	80 —	Nasturzio *Mary* di Silvestro, moglie di Cuneo Alberto, dom. in Genova, vincolato per dote.	Nasturzio *Adalgisa Albina Maria* di Silvestro, ecc. come contro.
Id.	222359	80 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232902	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	237534	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250298	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	589018	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	674491	262,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832178	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	169152	750 —	Ospedale di Santa Croce di San Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Luigia*, Rosa e Cristina fu Carlo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Torriano *Maria Luisa*, Rosa e Cristina fu Carlo.
P. R. 5 % Serie 3ª	5445	22.750 —	Saquella *Michele* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.	Saquella *Michelangelo* di Giuseppe, dom. a Bonefro (Campobasso), ipotecato per cauzione esattoriale.
Id. Serie 6ª	5446	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 33ª	5447	950 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 34ª	5448	5.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 49ª	5449	13.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	5450	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1962)	306	21.000 —	Mariani *Grazia* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Mariani *Maria Grazia* di Roberto, minore ecc. come contro.
Id. (1960)	1467	45.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1951) Serie 44ª	215	100 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 47ª	37	250 —	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante ved. Zincone, dom. a Roma.	Zincone Enrico, Carlo ed Elena fu Paolo Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre *Pizzirani* Velante vedova Zincone dom. a Roma.
Id. Serie 51ª	28	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	82	100 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Persirano* Velante vedova Zincone dom. a Roma.	Come sopra.
Id. Serie 26ª	288	1.000 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre *Pizzirano* Velante vedova Zincone, dom. a Roma.	Come sopra.
Id. (1962)	289	95.000 —	Saltalamacchia Carmela fu Bartolomeo, nubile, dom. in Napoli con usufrutto a Sarno *Maria Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio dom. a Napoli.	Come contro con usufrutto a Sarno *Grazia* fu Canelio, vedova Galluccio, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(535) Roma, addì 1° febbraio 1955

Il direttore generale: Di Cristina

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A	Lit	624,93
1 dollaro canadese	»	632,87
1 franco svizzero	»	145,74

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del nuovo modello regolamentare del foglio provvisorio di navigazione della gente di mare

Con decreto del Ministero della marina mercantile in data 23 febbraio 1955, è stato approvato il nuovo modello regolamentare del foglio provvisorio di navigazione previsto dall'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, da valere per le tre categorie della gente di mare di cui all'art. 115 del Codice predetto.

(1053)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Peroso Alfredo fu Carlo, già esercente in Valenza Po, via Mazzini, 3.

Tali marchi recavano il n. 114-AL.

(1052)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Benedetti Angela, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio del 21 aprile 1932, numero 50/939/I nella forma originaria e precisamente da Benedetti a Benedejcic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la norma del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio del 21 aprile 1932, n. 50/939/I, nel senso che il cognome della signora Benedetti Angela di Andrea e della Drekonja Maria, nata a Gracova Serravalle il 12 ottobre 1913 e residente a Gorizia, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Benedejcic.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 febbraio 1955

Il prefetto: de Zerbi

(897)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Chieri.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 aprile 1954, n. 340.2.80/8295, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Chieri per il conferimento della condotta ostetrica comunale in conseguenza della unificazione delle due condotte ostetriche esistenti;

Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Ubaldo Casabona, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ubaldo Casabona è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Chieri il prof. Manlio Bertini, docente in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(987)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 dicembre 1953, n. 340.2.45/12831, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Alfredo Blasi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Alfredo Blasi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1950 il vice prefetto dott. Sabino Alvino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(977)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania e Caltanissetta al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Commissariale n. 20420.2/13296 del 9 gennaio 1953, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950;

Visto il decreto Commissariale n. 340.2.75/8197 del 27 febbraio 1953, con il quale la sopracitata Commissione fu incaricata di giudicare anche il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe D'Urso, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Giuseppe D'Urso è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 nelle provincie di Catania e Caltanissetta, il consigliere di prefettura di prima classe dott. Rosario Odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(984)

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 maggio 1954, n. 340.2.85/9687, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Udine, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Enrico Buono ed il prof. Francesco Volpe, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Enrico Buono e del prof. Francesco Volpe, sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine, il vice prefetto dott. Francesco Blandaleone e il professor Mario Rigoni, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(980)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 dicembre 1954, n. 340.2.42/13264, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Mantova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Stanislao Migliorini ed il dott. Egidio Maniscalco, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Stanislao Migliorini e del dott. Egidio Maniscalco sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova, il vice prefetto dott. Guido Matteucci ed il dott. Albino Malagoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(981)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Riapertura del termine per l'ammissione al concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione in polarografia, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la polarografia di Padova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Vista la propria ordinanza 21 ottobre 1954, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 2 novembre 1954, con la quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione in polarografia, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la polarografia di Padova;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esiguo numero delle domande pervenute, di riaprire il termine per l'ammissione al concorso medesimo;

Dispone:

Le domande di ammissione al concorso bandito con la sovra citata ordinanza del 21 ottobre 1954, con le forme e le modalità ivi previste e con l'annessa documentazione dei titoli valutabili, possono essere ulteriormente presentate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1955

Il presidente: COLONNETTI

(1017)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattro posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 94366/12106 in data 17 novembre 1954;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.202/169859 in data 15 gennaio 1955;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattro posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina, fra diplomati muniti di abilitazione tecnica-nautica (sezione capitani) nonchè della patente di capitano di lungo corso e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 26 gennaio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1955
Registro n. 57 Uff. riscontro ferrovie, foglio n. 161. — D'ONOFRIO

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica (sezione capitani), nonchè della patente di capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche il titolo di studio richiesto.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 40 (quaranta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato, alla data del presente avviso-programma, deve avere compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati o invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa Italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-A) di due anni per coloro che siano coniugati o védovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

I candidati, nel caso che alla data del presente bando abbiano oltrepassato il 30° anno di età, dovranno indicare, nella domanda, il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevamento del limite massimo di età.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, dovranno essere compilate separate domande e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale navale di 3ª classe in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo dalle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

4. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli esami stessi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità; in mancanza saranno esclusi dal sostenere le prove.

6. I candidati oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling, percezione della voce afona a non meno di metri 8 per orecchio.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate, sono ammessi a partecipare al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 12 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di ufficiale navale di 3ª classe.

7 La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

9. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prima prova orale	»	30
seconda prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prima prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla seconda prova orale i concorrenti che avranno ottenuto, nella prima prova orale almeno sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella seconda prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

10. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro 8

non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 15 punti in relazione alla durata e alla qualità del servizio prestato, a contratto, alle dipendenze del Reparto navigazione di Messina.

Ai fini della valutazione di quest'ultimo servizio il capo dell'impianto competente dovrà redigere apposito rapporto informativo.

11. La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno censeguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voto avranno la preferenza, nell'ordine che segue, i concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati e invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

c) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

d) mutilati ed invalidi per servizio;

e) orfani di guerra, o di caduti per la lotta di liberazione, o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

f) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

g) orfani dei caduti per servizio;

h) feriti in combattimento;

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli degli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

n) figli dei mutilati o degli invalidi per servizio;

o) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

p) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dai territori di confine, i profughi dall'Africa Italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

q) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

r) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

s) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

t) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la preferenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai comma dall'*a*) all'*o*).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) originale diploma del titolo di studio o copia notarile dello stesso, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) patente di capitano di lungo corso;

c) originale del libretto di navigazione o estratto di detto libretto, rilasciato dalla competente autorità, aggiornato, sul quale risultino i nominativi delle navi sulle quali i concorrenti prestarono servizio, le qualifiche rivestite in dette destinazioni e i periodi di imbarco e sbarco; i concorrenti devono curare che tali indicazioni risultino anche sull'estratto dello stato di servizio militare di cui alla lettera *h*) per quanto riguarda la navigazione da essi compiuta su navi della Marina militare;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

e) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

f) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

g) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

h) documento militare:

ufficiali in congedo od in servizio: estratto dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del foglio matricolare provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio nonchè i titoli di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) del presente punto 12, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Inoltre, i concorrenti di cui al primo comma del presente punto, verranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando. Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Alla predetta visisa, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

13. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità dei concorrenti all'impiego.

14. I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali navali di 3ª classe in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

15. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti all'impiego.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi quattro della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di quattro.

Roma, addì 26 gennaio 1955

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere, nell'ordine appresso indicato le seguenti prove di esame:
- una prova scritta;
- due prove orali.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica.

Le prove orali verteranno sulle materie sottoindicate facenti parte dei programmi d'insegnamento per gli Istituti nautici stabiliti dal regio decreto 7 luglio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto legislativo 8 luglio 1946, e cioè:

1ª prova orale: programmi della quinta classe di navigazione, astronomia, meteorologia e oceanografia e intero programma di attrezzature e manovre;

2ª prova orale: programma di fisica della quarta e quinta classe, limitatamente alla parte elettrica e programma elementi di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto marittimo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . . . e di . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 26 gennaio 1955 per il concorso a quattro posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere nato il . . . . a . . . . (Provincia di . . . .);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . (indicare la specie) conseguito presso l'Istituto (indicare quale) in data . . . . nonchè della patente di capitano di lungo corso e dei prescritti requisiti di navigazione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (2).

Fa presente, infine, di aver inoltrato domanda per partecipare anche ai concorsi a posti di . . . .

Firma
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale)
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . .

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1018)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.